



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

Circolare Informativa del 15/09/2014.

Oggetto : CARTELLE NOTIFICATE PEC A TUTTI I TITOLARI DI PARTITA IVA

Dopo le società di persone e le società di capitali la notifica delle cartelle attraverso la posta elettronica certificata (PEC) viene estesa da Equitalia anche alle persone fisiche titolari di partita Iva (ditte individuali). Gli indirizzi PEC utilizzati sono quelli desumibili dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, presso il quale anche le ditte individuali sono obbligate ad avere comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata.

Si raccomanda di monitorare periodicamente la propria casella PEC onde evitare che le cartelle inviate scadano con ulteriori aggravii di interessi e sanzioni.

Oggetto : REQUISITI OBBLIGATORI DELLE SCHEDE CARBURANTE

La Corte di Cassazione ha affermato che è consolidato principio di diritto quello per cui la possibilità di detrarre dall'imposta sul valore aggiunto dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte. L'addetto alla distribuzione del carburante deve indicare all'atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, nonché, a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente l'impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l'ubicazione dell'impianto stesso. La sottoscrizione costituisce elemento essenziale senza del quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge. Poi a fine periodo, a cura dell'azienda, dovranno essere indicati i chilometri percorsi dall'automezzo.

Oggetto: IL NUOVO CREDITO D'IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI IN IMPIANTI

È legge (la n.116 dell'11 agosto 2014 e pubblicata nella G.U. n.192 del 20.08.14) la previsione contenuta nel decreto legge "Competitività" (D.L. n.91/14) che assegna alle imprese un credito d'imposta pari al 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente. Per le caratteristiche che presenta l'agevolazione è stata da molti definita "Tremonti quater", ancorché rispetto alle precedenti versioni l'attuale disposizione non riguarda né gli investimenti in immobili né in autoveicoli, personal computer o apparecchi di telefonia, ma risulta limitata ad una ben precisa categoria di beni collocabile tra gli impianti.

A chi si rivolge

Possono ottenere l'agevolazione i titolari di reddito d'impresa residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica adottata (ditte individuali, società di persone e di capitali), e anche le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

*Sede : Alte di Montecchio Maggiore(VI) Via Nogara n. 19 – Mail : info@scaa-vi.it
Uff. Contabilità Tel. 0444/490807-491033 Fax 0444/496070 – Uff. Paghe Tel. 0444/698905 Fax 0444/695013
Ufficio di Arzignano: Via IV Novembre n. 28 – Tel. 0444/674912 fax 0444/1830950
C.F. e P.IVA 02565000243 - Reg. Imprese CCIAA Vicenza REA 241125*



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Risulta, inoltre, indifferente la dimensione dell'impresa o il settore di appartenenza della stessa così come nessuna rilevanza assume l'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili.

La norma prevede che possono usufruire dell'agevolazione anche le imprese che iniziano l'attività tra la data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014) ed il 30 giugno 2015.

Sono agevolabili, pertanto, anche le imprese che hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni: in tal caso la media aritmetica degli investimenti in beni strumentali è quella degli investimenti realizzati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione della norma.

Da quanto detto sopra risulta evidente che l'agevolazione si presenta particolarmente appetibile per le imprese neo-costituite: tali soggetti in relazione agli investimenti effettuati (probabili visto che l'impresa è in fase di start up) potranno godere direttamente del credito d'imposta calcolato sugli stessi senza dover quindi sottostare alla verifica dell'incremento rispetto alla media dei periodi precedenti (che in queste fattispecie risulta assente).

I beni agevolabili

A fronte di un ambito soggettivo molto ampio, il grosso limite di questa agevolazione è certamente rappresentato dalla forte limitazione dei beni che possono formare oggetto della stessa.

La norma, infatti, prevede che siano agevolabili solo i beni "nuovi" inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

L'agevolazione compete sia in caso di acquisto da terzi (anche dall'estero o con patto di riservato dominio), sia nel caso di realizzazione del bene in economia o mediante contratto di appalto sia, infine, in caso di acquisizione per il tramite di contratto di locazione finanziaria (non "operativo").

Su questo tema però non mancano elementi di incertezza: la richiamata tabella, che di seguito si riporta in forma sintetica, individua un elenco di attività economiche e non di beni strumentali.

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.

28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.11 Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e

28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche

28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori

28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole

28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)

28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE

28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento

28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)

28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore

28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.

28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA

28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura

28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI

28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili
28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI
28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia
28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori)

Oggetto: DAL 1° OTTOBRE 2014 OBBLIGO DI F24 TELEMATICO ESTESO AI “PRIVATI”

Come previsto dall'art.11 co.2 D.L. n.66/14, dal prossimo **1° ottobre 2014** si estende in modo sensibile l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24.

Cos'è un “pagamento telematico”?

Per pagamento telematico si intende il divieto della presentazione cartacea presso gli uffici bancari, e quindi utilizzo dei canali alternativi:

- invio del modello tramite Entratel (il canale utilizzato dallo Studio per il pagamento degli F24 dei propri clienti)
- invio tramite il canale Fisconline per i contribuenti abilitati
- pagamento tramite i servizi online del proprio istituto di credito, solo con riferimento agli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate cioè Banche, Poste italiane o agenti della riscossione (servizi di *home banking* o Cbi).

Come tra un attimo si vedrà, l'obbligo telematico si va ad articolare diversamente a seconda del modello F24 da presentare.

Il nuovo obbligo telematico

Il descritto obbligo, che dal 2006 interessa tutti i soggetti titolari di partita Iva (società, imprese e professionisti), a partire dai pagamenti in scadenza nel mese di ottobre sarà esteso anche ai soggetti non titolari di partita Iva (“privati”). Tale obbligo viene comunque limitato ai modelli F24 che presentano determinate caratteristiche; i modelli F24 dovranno infatti essere presentati:

- a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
- c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

Seppur non vi sia ancora conferma ufficiale in tal senso, è parere diffuso che le compensazioni vincolate siano solo quelle che si sostanziano in compensazioni “orizzontali” o “esterne” (ossia quando vengono compensati crediti con debiti di natura diversa, es: utilizzo di un credito Iva per



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali

compensare una ritenuta), mentre non dovrebbero interessare le compensazioni “verticali” o “interne” (ossia le compensazioni riguardanti lo stesso tributo, es: compensare iva mensile con il credito Iva dell’anno precedente). Sul punto si attende una conferma ufficiale.

Come si può riscontrare, non in tutte le situazioni si può soddisfare il nuovo obbligo tramite l’utilizzo del sistema *home banking online*, ma quando il modello F24, che presenta compensazioni, è di importo pari a zero (compensazione totale), occorre utilizzare necessariamente Entratel o Fisconline. In tali casi, per i contribuenti:

- l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il pacchetto *software* "F24 OnLine", che è possibile scaricare collegandosi alla sezione "Software" del sito www.agenziaentrate.gov.it; è però necessario dotarsi preventivamente di specifiche credenziali
- in alternativa, per coloro che non intendono abilitarsi ed utilizzare il sistema Fisconline, lo Studio mette a disposizione il servizio di presentazione del modello tramite il canale Entratel.

Tipo di F24	Modalità di presentazione
F24 con compensazione a saldo zero	→ <ul style="list-style-type: none">• Entratel o Fisconline
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall’importo)	→ <ul style="list-style-type: none">• Entratel o Fisconline• <i>Home banking</i> convenzionati
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a € 1.000)	→ <ul style="list-style-type: none">• Libera (anche cartacea)
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale superiore a € 1.000)	→ <ul style="list-style-type: none">• Entratel o Fisconline• <i>Home banking</i> convenzionati

È quindi importante che tutti i clienti privi di partita Iva, per i quali dal prossimo 1° ottobre scattano i descritti obblighi, provvedano a concordare con lo Studio il canale di pagamento che intendono utilizzare, del caso dando incarico allo Studio di provvedere tramite il flusso telematico di Entratel al pagamento dei modelli F24 alle prescritte scadenze.

Sanzioni

Una osservazione finale riguardante la **sanzione applicabile**: ad oggi non è del tutto chiaro quale sia la sanzione prevista nel caso di mancato rispetto del canale di pagamento prescritto (ad esempio, pagamento diretto tramite gli sportelli di un istituto di credito anziché utilizzare il canale telematico prescritto secondo le regole sopra indicate).

Malgrado le verifiche in tal senso ad oggi risultano molto rare, si ritiene che la sanzione applicabile dovrebbe essere di € 258 per ciascun modello presentato in violazione delle regole fissate.

Pare quindi oltremodo importante che tutti i clienti dello Studio si organizzino per seguire la modalità di pagamento corretta in relazione alla specifica situazione.

Altri vincoli all’utilizzo in compensazione dei crediti

Si ricorda inoltre che rimangono inalterati tutti gli altri obblighi già previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari:

- limite di € 5.000 per l’utilizzo in compensazione dei crediti Iva: al superamento di tale importo la compensazione è ammessa a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione della dichiarazione (tale limite si applica, oltre che per il credito risultante dalla dichiarazione annuale, anche per il credito che scaturisce dalla presentazione di un modello TR per l’utilizzo trimestrale del credito). Al su-



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

peramento di tale limite è sempre necessaria la presentazione tramite i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)

- limite di € 15.000 per l'utilizzo in compensazione dei crediti tributari (già previsto a decorrere dal 2010 per i crediti annuali Iva, dal 2014 è stato introdotto anche per gli altri crediti tributari relativi ad imposte dirette, imposte sostitutive e ritenute): oltre tale limite la compensazione è ammessa solo se sulla dichiarazione è presente il visto di conformità
- nel caso di debiti tributari iscritti a ruolo per importo complessivamente superiore ad € 1.500, i crediti tributari vantati da contribuente vanno prioritariamente utilizzati per la riduzione di tali debiti a ruolo.

Oggetto: TASI – SCADE AL 16 OTTOBRE LA “SECONDA TRANCHE” DELL'ACCONTO TASI

Dal 2014 entra in vigore la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili dei Comuni) imposta che si affianca, senza sostituire, l'IMU.

Il nuovo tributo si applica:

- su tutti i fabbricati (comprese le abitazioni principali e relative pertinenze ed i fabbricati rurali, che invece sono esenti dall'IMU),
- sulle aree fabbricabili,
- ma esclude da tassazione i terreni agricoli (questi ultimi pagano solo l'IMU).

La base imponibile TASI è la medesima prevista per l'applicazione dell'IMU (rendita catastale rivalutata per i fabbricati, reddito dominicale rivalutato per i terreni agricoli, valore venale per le aree edificabili), a cui viene applicata l'aliquota di base della TASI, pari all'1 per mille.

Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, ovvero può anche incrementarla sino ad un massimo del 2,5 per mille, ma comunque la somma delle aliquote IMU + TASI non può superare il massimo previsto per l'IMU (10,6 per mille per la generalità degli immobili diversi dall'abitazione principale).

Il Comune può derogare a tali limiti incrementando le aliquote di un ulteriore 0,8 per mille (quindi aliquota IMU + TASI può arrivare all'11,4 per mille e l'aliquota specifica TASI può arrivare al 3,3 per mille), purché l'extra-gettito sia destinato alla riduzione dell'imposta sulle abitazioni principali. È quindi fondamentale verificare con cura il contenuto dei regolamenti comunali per calcolare correttamente il tributo dovuto.

La scadenza di ottobre

La scadenza a regime della TASI è fissata al 16 giugno 2014 (la stessa prevista per l'IMU); trattandosi del primo anno di applicazione e visto che molti Comuni non hanno approvato le aliquote 2014 entro la scadenza del 23 maggio (anche a causa delle elezioni amministrative che si sono tenute questa primavera), si è reso necessario introdurre una disciplina transitoria che ha scagionato i termini per il versamento degli acconti.

Con il D.L. n.66/14 si è deciso di far slittare il versamento di tutti gli immobili ubicati nei Comuni per i quali aliquote e regolamenti non erano stati approvati entro il 23 maggio e pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze entro lo scorso 31 maggio (si tratta di circa il 75% dei Comuni italiani): per tali immobili la scadenza viene fissata al **16 ottobre**, ma solo nel caso in cui **aliquote e regolamenti siano stati approvati entro il 10 settembre e pubblicati entro il 18 settembre**.

Per i Comuni in relazione ai quali anche entro tale data non siano stati resi disponibili i parametri di calcolo, viene meno l'obbligo di versamento dell'acconto e l'imposta dovrà essere versata

*Sede : Alte di Montecchio Maggiore(VI) Via Nogara n. 19 – Mail : info@scaa-vi.it
Uff. Contabilità Tel. 0444/490807-491033 Fax 0444/496070 – Uff. Paghe Tel. 0444/698905 Fax 0444/695013
Ufficio di Arzignano: Via IV Novembre n. 28 – Tel. 0444/674912 fax 0444/1830950
C.F. e P.IVA 02565000243 - Reg. Imprese CCIAA Vicenza REA 241125*



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali

interamente a saldo entro la scadenza del 16 dicembre 2014. In quest'ultimo caso, ossia per i Comuni ove le aliquote non sono pubblicate entro il 18 settembre, l'imposta 2014 sarà determinata sulla base dell'aliquota standard (1 per mille) verificando il rispetto del tetto congiunto tra IMU e TASI e imputando al detentore dell'immobile una percentuale del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'immobile.

Termine entro il quale è stata approvata la delibera	Termine entro il quale è stata pubblicata la delibera	Data di versamento dell'acconto	Regole da utilizzare per il calcolo dell'acconto
23 maggio 2014	31 maggio 2014	16 giugno 2014	Sulla base delle aliquote pubblicate entro 31 maggio
10 settembre 2014	18 settembre 2014	16 ottobre 2014	Sulla base delle aliquote pubblicate entro 18 settembre
--	--	--	Imposta dovuta interamente a saldo sulla base dei parametri standard

Da notare che questa scadenza transitoria di ottobre riguarda **solo ed esclusivamente la TASI**, ma non l'IMU.

Per tutti gli immobili interessati e per tutti i comuni italiani l'acconto IMU è stato versato lo scorso 16 giugno: la prossima scadenza per l'imposta municipale sarà il conguaglio a saldo per il 2014, da effettuarsi entro il prossimo 16 dicembre.

Lo Studio provvederà automaticamente alla liquidazione e alla predisposizione dei modelli di versamento per tutti gli immobili per i quali sia stata affidata allo Studio la gestione IMU. Ovviamente si è a disposizione a seguire il calcolo TASI anche per gli altri soggetti, nel qual caso si prega di contattare lo Studio.

Le modalità di versamento

Le modalità per eseguire il versamento della TASI sono analoghe a quelle previste per l'IMU:

- tramite F24 nella sezione IMU e altre imposte locali, utilizzando gli specifici codici tributo approvati con la Risoluzione n.46/E del 24 aprile 2014 (la Risoluzione n.47/E/14 emanata nella medesima data interessa invece i pagamenti fatti tramite F24 Enti pubblici)
- tramite bollettino postale approvato con decreto interministeriale del 23.5.14 e pubblicato in G.U. il 28.5.14. Tale bollettino presenta l'intestatario prestampato "pagamento TASI" e un conto corrente unico per tutti i Comuni italiani (1017381649) in quanto il versamento sarà poi attribuito al singolo ente grazie al codice catastale che il contribuente vi indicherà.

鑄 Codici tributo per il versamento TASI

Codice tributo	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

Sede : Alte di Montecchio Maggiore(VI) Via Nogara n. 19 – Mail : info@scaa-vi.it
Uff. Contabilità Tel. 0444/490807-491033 Fax 0444/496070 – Uff. Paghe Tel. 0444/698905 Fax 0444/695013
Ufficio di Arzignano: Via IV Novembre n. 28 – Tel. 0444/674912 fax 0444/1830950
C.F. e P.IVA 02565000243 - Reg. Imprese CCIAA Vicenza REA 241125



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

Le regole generali per il versamento sono analoghe a quelle IMU:

- gli importi da indicare sul modello F24 devono essere arrotondati all'unità di euro;
- occorre verificare sul regolamento comunale quale sia la soglia per il minimo di versamento;
- se il contribuente ha crediti tributari o contributivi a disposizione, può utilizzarli in compensazione nel modello F24.

Inquilini e comodatari

Si ricorda infine che la TASI, a differenza dell'IMU, è dovuta oltre che dal possessore (proprietario, usufruttuario, ecc.), per quota anche dal semplice detentore (inquilino, comodatario, ecc).

Pertanto, se non vi si è già provveduto in precedenza, in vista della prossima scadenza del 16 ottobre, si invita la gentile clientela che non possiede alcun immobile ma utilizza immobile altrui in forza di un contratto di locazione o comodato, a raccogliere dal proprietario di questo i dati dell'immobile (in particolare la rendita catastale) al fine di procedere al calcolo della quota di TASI di spettanza.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.